CERTIFICATI DI ORIGINE E DOCUMENTAZIONI

ALGERIA

Documento EUR.1

Per beneficiare del regime preferenziale applicabile ai prodotti comunitari importati in Algeria, conviene presentare un documento EUR.1 che servirà per giustificare l'origine dei prodotti -> (Comunicazione della Commissione relativa alla data di entrata in vigore dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra la Comunità, l'Algeria, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, le Isole Faer Øer, Israele, il Libano, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), la Tunisia e la Turchia).

Le spedizioni di valore inferiore a 6.000 euro o effettuate da un esportatore accreditato, possono dar luogo all'emissione di una dichiarazione. La stessa deve essere redatta su una fattura, un buono di consegna o altro documento commerciale che descriva il prodotto in modo tale da poterlo identificare. La dichiarazione è la seguente:

"L'esportatore dei prodotti coperti dal presente documento (autorizzazione doganale n°...) dichiara che, salvo indicazione contraria, questi prodotti hanno origine preferenziale... (luogo e data...) (firma dell'esportatore e indicazione per esteso del firmatario...)"

Le regole relative all'emissione e all'utilizzazione di questi documenti sono precisate nell'Allegato X: http://www.mercatiaconfronto.it/files/ALLEGATOX.DOC

Certificato di origine

E' richiesto un certificato di origine, ai fini della repressione frodi.

È necessario specificare il paese dell'Unione da cui provengono i prodotti e, se necessario, creare un CO per ciascuna origine europea.

Le regole relative all'emissione e utilizzazione dei certificati di origine sono precisate nell'Allegato XI: http://www.mercatiaconfronto.it/files/ALLEGATOXI.DOC

Ulteriori INFO

http://www.mercatiaconfronto.it/index.php?option=com_schedepaese&task=scheda_export&tab=3&id=2 08&Itemid=4067&lang=it



Certificato di origine

Le spedizioni destinate alla Cina devono essere accompagnate da un Certificato di origine redatto sul formulario comunitario.

Le regole relative all'emissione e impiego dei certificati di origine sono precisate nell'Allegato XI: http://www.mercatiaconfronto.it/files/ALLEGATOXI.DOC

Ulteriori INFO

http://www.mercatiaconfronto.it/index.php?option=com_schedepaese&task=scheda_export&tab=3&id=7 20&Itemid=4067&lang=it



Documento EUR.1 o EUR-MED

<u>Per beneficiare del regime preferenziale applicabile ai prodotti importati in Egitto</u>, conviene produrre un certificato EUR.1 o EUR-MED che servirà a destinazione come giustificativo di origine.

Le spedizioni, di importo inferiore a 6.000 euro comportano la redazione di una dichiarazione. Questa deve essere fatta su una fattura, un buono di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione, in modo sufficientemente dettagliato per poterli identificare. La dichiarazione è la seguente:

L'esportatore dei prodotti coperti dal seguente documento (autorizzazione doganale n°...) dichiara che, salvo indicazione chiara del contrario, i prodotti hanno origine preferenziale... (indicare l'origine dei prodotti).

- cumulation applied with... (nome del o dei paesi)
- no cumulation applied... (conviene riempire la prima menzione o barrarla in funzione dell'esigenza o meno di un cumulo di origine pan-euromediterraneo (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:219:0019:0020:IT:PDF).
-(luogo e data)

......(firma dell'esportatore e indicazione, per esteso, del nome del firmatario).

Le regole relative all'emissione e impiego di questi documenti sono precisate nell'Allegato X: http://www.mercatiaconfronto.it/files/ALLEGATOX.DOC

Certificato di origine

Per i prodotti di origine comunitaria che non possono beneficiare del documento EUR.1 e per i prodotti non comunitari, viene richiesto un certificato di origine.

Il certificato dovrà essere redatto sul formulario comunitario.

Dovrà essere legalizzato se richiesto dal cliente.

Le regole relative all'impiego dei certificati di origine sono precisate nell'Allegato XI:

http://www.mercatiaconfronto.it/files/ALLEGATOXI.DOC

Ulteriori INFO

http://www.mercatiaconfronto.it/index.php?option=com_schedepaese&task=scheda_export&tab=3&id=2 20&Itemid=4067&lang=it

FEDERAZIONE RUSSA

Certificato di origine

Su richiesta dell'importatore deve essere redatto sul formulario comunitario.

Si noti che il certificato di origine è obbligatorio se l'origine non è specificata nella fattura o in caso di scambio preferenziale. Inoltre, a causa dell'inasprimento dei controlli attualmente, i doganali richiedono certificati di origine, senza che siano previsti dal regolamento.

Le regole relative all'emissione e impiego dei certificati di origine sono illustrate nell'Allegato XI:

http://www.mercatiaconfronto.it/files/ALLEGATOXI.DOC

Ulteriori INFO

http://www.mercatiaconfronto.it/index.php?option=com_schedepaese&task=scheda_export&tab=3&id=7
5&Itemid=4067&lang=it

GABON

Documento EUR. 1

Sebbene il Gabon <u>non consenta un regime doganale preferenziale ai prodotti originari dell'Unione europea (UE)</u>, i servizi doganali possono richiedere un documento EUR.1 al momento dell'importazione di questi prodotti.

Le spedizioni, di valore inferiore a 6000 Euro o effettuate da un esportatore accreditato, possono dar luogo alla redazione di una dichiarazione.

La dichiarazione dovrà essere apposta sulla fattura, buono di consegna o altro documento che descriva i prodotti in modo sufficientemente dettagliato per essere identificati.

La dichiarazione è la seguente:

L'esportatore dei prodotti coperti dal presente documento (autorizzazione doganale n°... (Se la dichiarazione su fattura è fatta da un esportatore accreditato, in questo punto deve essere riportato il proprio numero di autorizzazione, in caso contrario, il riferimento tra parentesi è omessa o lo spazio lasciato in bianco.) dichiara che, salvo indicazione chiara del contrario, questi prodotti hanno origine preferenziale...(Deve essere indicata l'origine delle merci)(Queste indicazioni sono facoltative se figurano all'interno del documento)(firma dell'esportatore e indicazione, per esteso, del nome del firmatario).

Le regole relative all'emissione e utilizzo dei questi documenti sono illustrate nell'Allegato X: http://www.mercatiaconfronto.it/components/com schedepaese/includes/attachments/ALLEGATOX.DOC

Certificato di origine

Su richiesta dell'importatore dovrà essere redatto sul formulario comunitario.

Le regole relative all'emissione e utilizzo dei certificati di origine sono illustrate nell'Allegato XI:

http://www.mercatiaconfronto.it/components/com/schedepaese/includes/attachments/ALLEGATOXI.DOC

Ulteriori INFO



Certificato di origine

Su richiesta dell'importatore deve essere redatto sul formulario comunitario. Le regole relative all'emissione e impiego dei certificati di origine sono illustrate nell'Allegato XI: http://www.mercatiaconfronto.it/files/ALLEGATOXI.DOC

Prova dell'origine preferenziale: certificato di origine o la conoscenza dell'importatore

<u>Per consentire ai prodotti dell'Unione europea di beneficiare del regime preferenziale negoziato con il</u>
<u>Giappone</u>, è necessario produrre un certificato di origine che fungerà da prova dell'origine. Questo deve essere stabilito su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti interessati in modo sufficientemente dettagliato per poterli identificare.

Per le spedizioni superiori a 6.000 euro, l'esportatore deve avere lo status di Esportatore registrato e pertanto detenere un numero REX (Registered Exporter System /Sistema di esportazione registrato) che deve essere indicato sul certificato di origine.

Riguardo alle procedure di registrazione degli esportatori, si fa rinvio in particolare alle disposizioni emanate dalla Direzione Centrale delle Dogane con la Circolare 13/D/2017, nonché alle successive indicazioni fornite con la nota prot. 59972/RU del 24/05/2018 in conseguenza delle modifiche apportate dal Reg. di esecuzione (UE) 604/2018. La riformulazione normativa dell'articolo 80, par. 2, del RE, ha previsto che gli esportatori nazionali che intendono essere registrati al sistema REX, così come individuati alla lettera A (entro l'ambito SPG) e alla lettera B (entro l'ambito di accordi commerciali UE/Paesi terzi) del paragrafo 2 della Circolare 13/D/2017, presentano la relativa domanda all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente utilizzando unicamente il modulo di domanda di cui al nuovo allegato 22-06 bis del RE, il cui testo è riportato in allegato alla sopra citata nota 59972/RU.

Gli uffici doganali territorialmente competenti riceveranno pertanto le richieste di registrazione compilate sulla base del testo di cui all'allegato 22-06 bis del RE e applicheranno le procedure già indicate nella citata 8 Circolare 13/D/2017, della quale restano immutate e pienamente applicabili tutte le altre disposizioni. Per ulteriori informazioni consultare: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4680869/lgpd-c-1D-20190122-UE Giappone.pdf/eb38634b-202a-4259-b3af-050612252641

L'esatta formulazione del certificato di origine è contenuta nell'allegato 3-D dell'accordo UE-Giappone. L'esportatore può, se lo desidera, ricorrere ad un'altra modalità di prova dell'origine preferenziale della "conoscenza dell'importatore" come definita nell'articolo 3-18 dell'Accordo UE-Giappone. In questo caso, l'importatore applicherà la preferenza tariffaria e sarà solo in grado di provare alle autorità doganali giapponesi il carattere originario delle merci importate.

Ulteriori INFO

http://www.mercatiaconfronto.it/index.php?option=com_schedepaese&task=scheda_export&tab=3&id=7 32&Itemid=4067&lang=it



Documento EUR.1

In seguito ad <u>un accordo interinale di partenariato tra Kenya ed UE</u>, i servizi doganali possono richiedere un documento EUR.1 al momento dell'importazione di prodotti e, in particolare, quando questi sono incorporati nella fabbricazione di un prodotto locale e riesportato verso l'UE.

Le spedizioni di valore inferiore a 6.000 Euro o effettuate da un esportatore accreditato, possono dar luogo all'emissione di una dichiarazione (come per l'EUR1, quando sono incorporati nella fabbricazione di un prodotto locale e riesportato verso l'UE). Questa deve essere fatta su una fattura, un buono di consegna o altro documento commerciale che descriva il prodotto in modo sufficientemente dettagliato per essere identificato.

La dichiarazione è la seguente:

L'esportatore dei prodotti coperti dal presente documento (autorizzazione doganale n°...) dichiara che, salvo esplicita indicazione del contrario, questi prodotti hanno origine preferenziale... (Luogo e data) ... (firma dell'esportatore e indicazione, per esteso, del nome del firmatario).

Le regole relative all'emissione e utilizzazione di questi documenti sono precisate nell'Allegato X: http://www.mercatiaconfronto.it/components/com schedepaese/includes/attachments/ALLEGATOX.DOC

Certificato di origine

Per i prodotti di origine comunitaria che non possono beneficiare di un documento EUR.1 e per i prodotti non comunitari, può essere richiesto un Certificato d'origine, così come per i prodotti alimentari, che dovrà essere redatto sul formulario comunitario.

Le regole relative all'emissione ed all'utilizzazione dei certificati d'origine sono precisate nell'Allegato XI: http://www.mercatiaconfronto.it/components/com schedepaese/includes/attachments/ALLEGATOXI.DOC

Ulteriori INFO

http://www.mercatiaconfronto.it/index.php?option=com_schedepaese&task=scheda_export&tab=3&id=3_46&Itemid=4067&lang=it

NIGER

Certificato di circolazione EUR.1

Sebbene il Niger <u>non consenta un regime doganale preferenziale per i prodotti originari dell'Unione</u> <u>Europea</u>, per l'importazione di questi prodotti le dogane possono esigere un documento EUR.1. al momento dell'importazione ed in particolare quando questi siano incorporati nella fabbricazione di un prodotto locale e riesportati verso l'UE.

Le spedizioni, inferiori a 6.000 euro o effettuate da un esportatore accreditato, possono dar luogo all'elaborazione di una dichiarazione su fattura, un buono di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in modo sufficientemente dettagliato per poterli identificare. La dichiarazione è la seguente:

'L'esportatore dei prodotti coperti dal seguente documento (autorizzazione doganale n°...)" Se l'esportatore è accreditato deve essere inserito il numero di autorizzazione altrimenti lasciare vuoto. '...luogo e data'

'...firma dell'esportatore e indicazione in tutte le sue lettere del firmatario'.

Le regole relative all'emissione e utilizzazione di questi documenti sono precisate nell'Allegato X: http://www.mercatiaconfronto.it/components/com schedepaese/includes/attachments/ALLEGATOX.DOC

Certificato di origine

Su richiesta dell'importatore. Le regole relative all'emissione e utilizzazione dei certificati di origine sono illustrate nell'Allegato XI:

http://www.mercatiaconfronto.it/components/com schedepaese/includes/attachments/ALLEGATOXI.DOC

Ulteriori INFO

http://www.mercatiaconfronto.it/index.php?option=com_schedepaese&task=scheda_export&tab=3&id=2 40&Itemid=4067&lang=it

NORVEGIA

Documento EUR.1, EUR-MED

<u>Per beneficiare del regime preferenziale applicabile ai prodotti importati in Norvegia dall'UE</u>, le merci devono essere accompagnate da un documento EUR.1 o EUR-MED che servirà a destinazione come giustificativo di origine.

Le spedizioni di valore inferiore a 6.000 Euro o effettuati tramite esportatore accreditato, possono dar luogo all'elaborazione di una dichiarazione che deve essere riportata su una fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale che permetta l'identificazione della merce.

La dichiarazione è la seguente:

"L'esportatore dei prodotti coperti dal presente documento (autorizzazione doganale n°...) dichiara che, tranne indicazione chiara del contrario, questi prodotti hanno origine preferenziale" (indicare l'origine dei prodotti).

- cumulation applied with... (nome del paese)
- no cumulation applied (riempire il primo riferimento o barrare in funzione dell'esistenza o meno di un cumulo di origine pan-euro-mediterraneo https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:219:0019:0020:IT:PDF)

- ... (data e luogo)
- ... (firma dell'esportatore e indicazione chiara del nome della persona che firma la dichiarazione). Le regole relative all'emissione e impiego dei documenti EUR.1 sono precisate nell'allegato X: http://www.mercatiaconfronto.it/files/ALLEGATOX.DOC

Certificato di origine

Su richiesta del cliente, dovrà essere redatto sul formulario comunitario. Le regole relative alla compilazione sono riportate nell'allegato XI: http://www.mercatiaconfronto.it/files/ALLEGATOXI.DOC

Ulteriori INFO

http://www.mercatiaconfronto.it/index.php?option=com_schedepaese&task=scheda_export&tab=3&id=28&Itemid=4067&lang=it

STATI UNITI

Certificato di origine

Viene emesso dalla CCIAA e deve essere consegnato in originale. Necessario solo se espressamente richiesto dall'importatore o per altri motivi.

Le regole relative all'emissione e utilizzazione dei certificati di origine sono precisate nell'Allegato XI: http://www.mercatiaconfronto.it/files/ALLEGATOXI.DOC

Ulteriori INFO

http://www.mercatiaconfronto.it/index.php?option=com_schedepaese&task=scheda_export&tab=3&id=4_00&Itemid=4067&lang=it

SVIZZERA

Documento EUR.1 EUR-MED

Per consentire ai destinatari delle merci di beneficiare del trattamento preferenziale applicabile ai prodotti originari dell'Unione europea, deve essere fornito un certificato EUR.1 EUR-MED che fungerà da prova dell'origine.

Le spedizioni di importo inferiore a EUR 6.000 o effettuate da un esportatore autorizzato possono essere soggette a una dichiarazione. Questo deve essere stabilito su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti interessati in modo sufficientemente dettagliato per poterli identificare.

La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED è la seguente:

- "L'esportatore dei prodotti oggetto del presente documento (autorizzazione doganale n. ...) * dichiara che, salvo indicazione contraria, tali prodotti sono di origine preferenziale **".
- cumulo applicato con (nome del paese o dei paesi)
- nessun cumulo applicato ***.
- "....." ****. [Luogo e data]
- ".....". [Firma dell'esportatore e indicazione, a parole, del nome del firmatario].
- *Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero di autorizzazione dell'esportatore deve essere inserito qui. Se la dichiarazione su fattura non è presentata da un esportatore autorizzato, la dicitura tra parentesi viene omessa o lo spazio fornito viene lasciato vuoto.
- **L'origine dei prodotti deve essere indicata (...).
- ***Sarà opportuno integrare o meno queste due menzioni a seconda che si sia o meno nel caso di un cumulo di origine pan-euro-mediterraneo possibile (https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:219:0019:0020:IT:PDF)

****Queste indicazioni sono opzionali se l'informazione appare nel documento stesso.

Le regole relative all'emissione e impiego di questi documenti sono illustrate nell'Allegato X: http://www.mercatiaconfronto.it/components/com schedepaese/includes/attachments/ALLEGATOX.DOC

Certificato di origine

Su richiesta del cliente. Le regole relative al certificato di origine sono illustrate nell'Allegato XI: http://www.mercatiaconfronto.it/components/com/schedepaese/includes/attachments/ALLEGATOXI.DOC

Ulteriori INFO

http://www.mercatiaconfronto.it/index.php?option=com_schedepaese&task=scheda_export&tab=3&id=3 9&Itemid=4067&lang=it

TANZANIA

Documento EUR.1

Sebbene i paesi della Comunità dell'Africa orientale <u>non siano ancora d'accordo su un regime doganale</u> <u>preferenziale per i prodotti originari dell'Unione europea</u>, i servizi doganali possono richiedere un documento EUR.1 in particolare quando importano prodotti europei.

Le spedizioni, di valore inferiore a 6.000 Euro o effettuate da un esportatore accreditato, possono comportare la redazione di una dichiarazione. Questa dovrà essere fatta su di una fattura, un buono di consegna o altro documento commerciale che descriva i prodotti in modo sufficientemente dettagliato per identificarli.

La	dichia	razione	è١	la	seguente:
			_		

"L'esportatore de	i prodotti oggetto del presente documento (autorizzazione doganale n)* dichiara che
salvo ove diversa	mente indicato chiaramente, questi prodotti hanno l'origine preferenziale **".
ıı	··· *** ··· ·
[Luogo e data]	
II	"

[Firma dell'esportatore e indicazione, a parole, del nome del firmatario].

- * Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero di autorizzazione dell'esportatore deve essere inserito qui. Se la dichiarazione su fattura non è presentata da un esportatore autorizzato, la dicitura tra parentesi viene omessa o lo spazio fornito viene lasciato vuoto.
- ** L'origine dei prodotti deve essere indicata (...).
- *** Queste indicazioni sono opzionali se l'informazione è nel documento stesso.

Le regole relative all'emissione e impiego di questi documenti sono illustrate nell'Allegato X: http://www.mercatiaconfronto.it/components/com/schedepaese/includes/attachments/ALLEGATOX.DOC

Certificato di origine

Per i prodotti di origine comunitaria che non possono beneficiare del documento EUR.1 e per i prodotti non comunitari, è richiesto un certificato di origine che deve essere redatto sul formulario comunitario. Le regole relative all'emissione e impiego di questi documenti sono illustrate nell'Allegato XI: http://www.mercatiaconfronto.it/components/com schedepaese/includes/attachments/ALLEGATOXI.DOC

Ulteriori INFO

http://www.mercatiaconfronto.it/index.php?option=com_schedepaese&task=scheda_export&tab=3&id=3 52&Itemid=4067&lang=it

UGANDA

Documento EUR.1

Sebbene i paesi della Comunità dell'Africa orientale <u>non siano ancora d'accordo su un regime doganale</u> <u>preferenziale per i prodotti originari dell'Unione europea</u>, i servizi doganali possono richiedere un documento EUR.1 "in particolare quando importano prodotti europei e, in particolare, "quando questi sono incorporati nella fabbricazione di un prodotto locale e riesportati nell'UE".

Le spedizioni, di valore inferiore a 6.000 euro o effettuate da un esportatore accreditato, possono comportare la redazione di una dichiarazione. Questa dovrà essere fatta su di una fattura, un buono di

consegna o altro documento commerciale che descriva i prodotti in modo sufficientemente dettagliato per identificarli.

La dichiarazione è la seguente:

"L'esportatore dei	prodotti oggetto del presente documento (autorizzazione doganale n)* dichiara che
salvo ove diversam	ente indicato chiaramente, questi prodotti hanno l'origine preferenziale **".
п	"***
[Luogo e data]	
II	"

[Firma dell'esportatore e indicazione, a parole, del nome del firmatario].

- * Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero di autorizzazione dell'esportatore deve essere inserito qui. Se la dichiarazione su fattura non è presentata da un esportatore autorizzato, la dicitura tra parentesi viene omessa o lo spazio fornito viene lasciato vuoto.
- ** L'origine dei prodotti deve essere indicata (...).
- *** Queste indicazioni sono opzionali se l'informazione è nel documento stesso.

Le regole relative all'emissione e impiego di questi documenti sono illustrate nell'Allegato X: http://www.mercatiaconfronto.it/components/com_schedepaese/includes/attachments/ALLEGATOX.DOC

Certificato di origine

Per i prodotti di origine comunitaria che non possono beneficiare del documento EUR.1 e per i prodotti non comunitari, è richiesto un certificato di origine che deve essere redatto sul formulario comunitario. Le regole relative all'emissione e impiego di questi documenti sono illustrate nell'Allegato XI: http://www.mercatiaconfronto.it/components/com schedepaese/includes/attachments/ALLEGATOXI.DOC

Ulteriori INFO